

COMUNE DI MALALBERGO (Provincia Bologna)

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2018- 2020 COMUNE DI MALALBERGO

Verbale n. 3 del 02/07/2018

Il giorno 2 del mese di luglio dell'anno 2018 il sottoscritto Cavalli Massimo, Revisore dei conti del Comune di Malalbergo, incaricata della funzione con atto deliberativo consiliare n. 18 del 26/04/2018,

Preso atto che le previsioni occupazionali programmate prevedono la copertura di posti già presenti nella dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 75/2017 e, pertanto, compresi nel costo teorico-potenziale di tale dotazione;

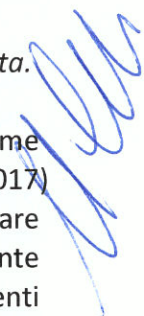
Visto e richiamato il D.L. n. 90 del 25.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, che all'art. 3 comma 5 (modificato da art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015) e comma 5-bis, dispone:

- ✎ l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) che disponeva il divieto di assunzione qualora il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente fosse superiore al 50%, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 commi 557- 557 bis - 557 ter – 557 quater della Legge 296/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- ✎ *comma 5-bis.* Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
- ✎ *“557-quater.* Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Vista e richiamata la recente normativa in materia di rispetto dei vincoli di spesa di personale di cui all'art. 16, comma 1, del D.l. n. 113/2016 (convertito con modifiche con L. n. 160/2016):

1. All' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Vista e richiamata la vigente disciplina ex art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50 del 24.04.2017 (convertito con L. n. 96 del 21.06.2017) che prevede, per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 75% (in luogo della precedente previsione del 25%) se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti disestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal D.M. 10 aprile 2017;-



L'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 prevede, testualmente, quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessivo dello spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"* :

Visto e richiamato il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 che all'art. 4 "Fabbisogni" arreca modifiche e integrazioni al D.lgs. 165/2001, in particolare:

Art. 6: le modifiche riguardano i commi 1,2,3,4 in riferimento all'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale;

Art. 6 - ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale" introdotto dall'art. 4 del Dlgs. 75/2017, prevede l'emanazione di appositi decreti di natura non regolamentare attraverso i quali *"...sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali."*

Preso atto inoltre che con Decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono state definite le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, volte ad orientare le stesse amministrazioni nella predisposizione dei propri piani triennali;

VISTA

La proposta di deliberazione di Giunta del Comune di Malalbergo trasmessa allo scrivente Revisore ai fini del presente parere avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020: MODIFICA E INTEGRAZIONE PREVISIONI OCCUPAZIONALI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018";

CONSIDERATO CHE

Dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere all'assunzione delle seguenti professionalità, il cui onere a carico del bilancio derivante dall'assunzione delle unità suindicate rispetta il vincolo definito dalla media del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 pari a euro 1.620.068=

- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Cat. C
- n. 1 Agente di Polizia Municipale – Cat C , per il quale la capacità assunzionale derivante da cessazioni di personale iscritto al medesimo profilo e categoria è utilizzabile nella misura del 100%;

nonché ad autorizzare in linea generale la copertura di posti resisi vacanti attraverso l'istituto della mobilità volontaria, da considerarsi neutro ai fini delle capacità assunzionali;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VERIFICATO CHE



- L'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- La spesa di personale prevista per l'anno 2018, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296, risulta inferiore alla somma della spesa media sostenuta dal Comune nel triennio 2011-2013;
- Ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, grazie alle cessazioni intervenute nel triennio precedente, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa;
- il Piano delle Azioni Positive è stato approvato (cfr. D.G. n. 5 Unione del 30/1/2017 e n. 53 del 28.12.2017);
- Preso atto della comunicazione in merito alle spese del Personale da ripartire sul comune di Malalbergo pari ad € 75.138,14 da parte dell'Unione Terre di Pianura

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula PARERE FAVOREVOLE al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 del Comune di Malalbergo, raccomanda, comunque che, nel corso dell'attuazione del Piano stesso, all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Malalbergo, lì 02/07/2018

Il Revisore dei Conti



